

## TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

### Sezione fallimentare

Il giudice delegato, dott. Fabio Miccio,

- letta la domanda presentata da Schiarini Emanuela per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art.14 ter l. 3/2012;
- rilevato che l'istante:
  - a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, né ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni dalla presentazione dell'istanza, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
  - b) ha depositato idonea documentazione riguardante:
    - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (per un totale di euro 212.536,00);
    - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. modelli unici allegati);
    - l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (quantificate in circa euro 700,00 mensili);
    - la composizione del nucleo familiare (cfr. certificato dello stato di famiglia allegato);
    - l'inventario di tutti i beni;
  - c) ha allegato una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter co. 3 della legge n. 3/2012, da cui emerge che:
    - la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. A) di cui alla legge n. 3/2012, ossia in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*. I debiti della ricorrente sono costituiti per ila quasi totalità da un mutuo ipotecario concesso da Banco BPM, ceduto a Red Sea SPV sull'immobile adibito ad abitazione principale, e per il resto da oneri condominiali e tasse;
    - l'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte deriva principalmente dal fatto di percepire un reddito mensile assai basso (euro 480,00); dalla separazione dal marito; dalla necessità di provvedere al sostentamento dei due figli;
    - non risultano atti del debitore impugnati dai creditori;
    - la documentazione depositata è completa e attendibile;
- ritenuto quindi che non ci sono condizioni ostative all'ammissione alla procedura e che la documentazione prodotta è esaustiva e attendibile;



- rilevato che il patrimonio liquidabile è rappresentato dal solo 50% dell'immobile sito in Roma, via Ippolito Desideri 120, e che in ogni caso qualsiasi altro bene non indicato nel ricorso deve considerarsi ceduto ai creditori;
- ritenuto infine che appare congruo lasciare nella disponibilità dell'istante – durante la pendenza della procedura – la somma complessiva di euro 700,00 mensili (in realtà inferiori a quelle attualmente percepite) per sostenere le spese correnti personali e della sua famiglia;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Emanuela Schiarini ex art. 14 *ter* L. 3/2012;
- nomina liquidatore l'avv. Andrea Abatecola;
- dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dispone che i redditi mensili derivanti dall'attività professionale della debitrice siano compresi nella liquidazione per il solo importo eventualmente eccedente la somma di euro 700,00 in quanto destinata alle esigenze familiari di mantenimento;
- ordina la pubblicazione del decreto nel sito Internet del Tribunale;
- ordina al liquidatore la trascrizione del decreto relativamente alla quota dell'immobile oggetto della liquidazione;
- dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni, alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Roma, 16-5-22

*[Handwritten signature]*  
Il giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 14/5/22

*[Handwritten signature]*